# Comune di San Valentino Torio APPROVATO LO DEL IREBA di Consiglio Comunale n 14 del 29 04

con DELIBERA di Consiglio Comunale n.14 del 28.04.2021




### **COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO**

Città degli Innamorati

### **PROVINCIA DI SALERNO**

### REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE DELLE AREE PER STANDARD URBANISTICI



### **Sindaco**

Ing. Michele Strianese

### Assessore all'Urbanistica

Dott. Enzo Ferrante

### Servizio Lavori Pubblici e Gestione del Territorio

Arch. Teresa Montefusco

Aprile 2021

### **SOMMARIO**

PREMESSA	3	
Art. 1 (Definizioni e finalità)	4	
Art. 2 (Ammissibilità)	4	
Art. 3 (Procedimento)	6	
Art. 4 (Diniego)	6	
Art. 5 (Determinazione degli standard e parametrizzazione)	6	
Art. 6 (Determinazione del prezzo unitario)	7	
Art. 7 (Modalità di versamento e garanzie)	8	
Art. 8 (Destinazione d'uso delle aree monetizzate)	8	
Art. 9 (Destinazione dei proventi)	8	
CONVENZIONE TIPO DI MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD URBANISTICI (nel caso di procedimento attivato dal privato – Art. 3.B del Regolamento)	[ 9	

### **PREMESSA**

Il Comune di San Valentino Torio è dotato di Piano Urbanistico Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 15/06/2020 divenuto efficace con la pubblicazione sul BURC n. 134 del 29.06.2020.

Il Piano Urbanistico Comunale conformemente alle disposizioni del D.M. 1444/68 e della L.R. 14/82, individua ambiti distinti sotto il profilo urbanistico, ambientale e funzionale, definiti quali zone omogenee, per le quali sono stabilite norme e prescrizioni specifiche per le trasformazioni, nonché le relative modalità di attuazione. Articolo 28 - Reperimento della dotazione di standard urbanistici e Articolo 29 - Monetizzazione degli standard urbanistici

Tutti gli interventi che comportano un incremento di carico urbanistico, anche attraverso il cambio di destinazione d'uso, sono subordinati alla verifica e cessione gratuita delle aree a standards ed alla realizzazione di opere di urbanizzazione così come stabilito dal D.M.1444/1968 e dalle norme di attuazione del PUC, e al rispetto di tutte le misure relative alle norme nazionali e regionali. La disciplina di cui al presente regolamento può essere applicata nei casi di cui all'art. 7, commi 5 e 6 della L.R. n.19/2009 e successive modifiche.

Ai fini del reperimento degli standard si distinguono i seguenti casi:

a) standard per parcheggio ad uso privato o pubblico per interventi diretti (ex L.122/89) e quelli disciplinati dal DM 1444/68, derivanti o meno dalla applicazione della L.R. n. 19/2009 (cd. Piano Casa);

b) standard per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi per interventi soggetti a Piano Attuativo (art.10 Reg. Reg. n.5/2011).

Il caso di cui alla lett. a) si riferisce in generale ad interventi edilizi a concessione diretta o anche soggetti a piano attuativo, localizzati in aree in cui il tessuto urbano è già definito e consolidato, per cui la cessione e/o l'individuazione di aree a standard può risultare impossibile o comunque dare luogo a cessioni pro forma che però in realtà non soddisfano né l'esigenza pubblica né quella dei privati.

Pertanto tali casistiche possono attuarsi nella zona "A", ovvero nelle zone "B", in particolare ove si operi nelle zone di più antico insediamento urbano. O ancora nelle zone di espansione già attuate e definite dal punto di vista infrastrutturale, nelle quali sussistano dei lotti inedificati e/o resi liberi a seguito di demolizione, ovvero in altri casi in cui, a seguito di fenomeni di sviluppo urbanistico non pianificato, si possono evidenziare situazioni urbanistiche già ben definite e/o compromesse.

Il caso di cui alla lettera b), si riferisce alle diverse zone urbanistiche che presentano un tessuto edilizio già definito al fine di favorire gli interventi di completamento o di riqualificazione urbana e comunque, laddove non sia possibile o non sia di interesse collettivo garantire la quota di standard urbanistico attraverso la cessione delle aree, è ammissibile corrispondere un controvalore monetario nella misura come di seguito stabilito.

La monetizzazione degli standard non è ammissibile nei comparti edificatori, di totale nuova urbanizzazione e soggette a PUA, salvo specifica deroga, motivata e documentata, da approvarsi con apposita deliberazione consiliare.

La monetizzazione degli standard è ammessa nelle zone omogenee esclusivamente nel caso in cui si dimostri, per la partizione/sottozona, l'opportunità di integrare le aree di urbanizzazione con i servizi di altra specifica e funzionale partizione/sottozona.

Il comma 23 dell'art 29 delle Norme di attuazione del PUC prevedono che: qualora il Responsabile del Servizio competente non ritenga opportuna l'acquisizione delle aree per standard urbanistici in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione ovvero laddove non risulti possibile all'avente titolo reperire aree libere nella Zto di intervento, e disposto che, in luogo del conferimento delle aree, sia ammessa la monetizzazione degli standard urbanistici, consistente nella corresponsione al Comune di una somma calcolata secondo quanto stabilito dal Ruec.

La Legge Regionale 14/82, a tal proposito, prevede, l'istituto della monetizzazione del valore delle aree destinate alle urbanizzazioni nel caso in cui l'acquisizione delle stesse non sia ritenuta opportuna in funzione della loro estensione, conformazione, localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali d'intervento. Questo istituto è coerente anche con lo spirito del D.M. 1444/68 che, nel fissare i rapporti massimi tra gli spazi destinati ai nuovi insediamenti e gli spazi pubblici da destinare a standard, non ha certo inteso perseguire la mera acquisizione delle aree ma piuttosto garantire la effettiva realizzazione delle dotazioni pubbliche al fine di un corretto sviluppo del territorio.

### Art. 1 (Definizioni e finalità)

Il presente regolamento individua i criteri, disciplina modalità operative e definisce valori unitari di calcolo per la monetizzazione delle aree per standard urbanistici, in alternativa alla cessione diretta al Comune o all'asservimento ad uso pubblico delle stesse.

La monetizzazione non è automatica né obbligatoria ma è solo una facoltà che l'Amministrazione Comunale si riserva di esercitare.

La monetizzazione non comporta una diminuzione del livello dei servizi pubblici, sacrificato al reperimento di maggiori risorse economiche, ma consente la realizzazione di spazi pubblici più funzionali, in quanto individuati in una programmazione degli interventi necessari per soddisfare i bisogni della collettività e non derivanti, in modo frammentario e casuale, da iniziative private.

# Art. 2 (Ammissibilità)

La monetizzazione delle aree per standard urbanistici consiste nel versamento al Comune di un corrispettivo monetario alternativo alla cessione diretta delle stesse.

La richiesta di monetizzazione potrà essere accolta quando, per l'intervento proposto, si ravvisa almeno una delle condizioni appresso indicate:

- qualora le aree di possibile cessione siano compromesse dalla presenza di servitù, di preesistenze, impianti tecnologici, ecc. che ne delimitano il pieno utilizzo;
- qualora l'acquisizione delle aree non risulti conveniente per l'Amministrazione in relazione alla loro estensione, conformazione planimetrica o localizzazione, ed in relazione ai benefici che la collettività può trarne anche in proiezione futura;
- in relazione ad interventi edilizi o piani attuativi ove non sussista alcun interesse pubblico all'acquisizione delle aree;
- qualora si dimostri la possibilità e/o l'opportunità di integrare le aree a standard con i servizi esistenti, in aree limitrofe in senso funzionale. Ad esempio, la presenza in zone di impianti sportivi di quartiere, ovvero di scuole ecc., in relazione alla marginalità delle superfici in cessione;

- qualora la cessione di tali aree non risulti possibile per particolari motivi amministrativi (mancanza di titoli trascritti, vincoli o gravami ecc.);
- per quanto riguarda la dotazione di aree a parcheggio, ex L. 122/89, qualora l'intervento edilizio sia localizzato in lotti compromessi, privi di aree scoperte raggiungibili da autoveicoli, ovvero allorquando tale individuazione porti a soluzioni tecniche non idonee dal punto di vista edilizio e urbanistico.
- Interventi connessi all'attuazione della Legge Regionale 19/2009 e 1/2011.

La presente casistica è applicabile ai casi di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, oltre che alle nuove costruzioni.

La monetizzazione, oltre che dal privato, può essere proposta direttamente dall'Amministrazione Comunale, senza che il titolare dell'intervento possa opporsi, qualora essa ravvisi una manifesta mancanza di interesse pubblico all'acquisizione di aree marginali e non funzionali ai suoi scopi. Rimane, altresì, facoltà insindacabile dell'Amministrazione valutare o proporre una monetizzazione parziale degli standard urbanistici, qualora la particolare conformazione dell'area da acquisire non garantisce un disegno organico, una completa funzionalità ed una economica manutenzione.

Resta esclusa la possibilità di monetizzazione per interventi nei seguenti ambiti individuati dal PUC:

#### 1 AMBITO URBANO

- a) Edilizia Residenziale pubblica e convenzionata in atto e di progetto:
  - Zone territoriale omogenea C1: PEEP Esistente
  - Zone territoriale omogenea C2: PEEP Progetto
- b) Ambito di Trasformazione Urbana:
  - Zone territoriale omogenea C3: ATURI Ambiti di Trasformazione Urbana Residenziale intensiva
  - Zone territoriale omogenea C4: ATURE Ambiti di Trasformazione Urbana Residenziale estensivi
  - Zone territoriale omogenea C4.1: ATURE Ambiti di Trasformazione Urbana Residenziale estensivi potenzialmente attuabili nel secondo quinquennio
  - Zone territoriale omogenea C5: Ambiti di Trasformazione Urbana Mista

### 2 AMBITO PRODUTTIVO

- a) Ambito di Trasformazione Produttiva:
  - Zone territoriale omogenea D3: Piano degli Insediamenti Produttivi
  - Zone territoriale omogenea D3.1: Piano degli Insediamenti Produttivi potenzialmente attuabili nel secondo quinquennio
  - Zone territoriale omogenea D4 ATUS: Ambiti di Trasformazione Urbana per Servizi
  - Zone territoriale omogenea D5 ATUL: Ambiti di Trasformazione Urbana per la Logistica
  - Zone territoriale omogenea D6 ATUTR: Ambiti di Trasformazione Urbana Turistico Ricettiva
  - Zone territoriale omogenea D7 ARR: Attrezzature Ricettive e di Ristorazione

### 3 AMBITO ATTREZZATURE E SERVIZI

- a) Aree per servizi ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico (Standard ai sensi del DM 1444/68) esistente e di progetto
  - S1: attrezzature prescolari e scolastiche
  - S2b: attrezzature di interesse comune attrezzature religiose
  - S2: attrezzature di interesse comune
  - S3: verde pubblico e impianti sportivi
  - S4: Parcheggi pubblici
  - S5: attrezzature di livello sovra comunale
- b) Attrezzature di interesse generali/tecnologiche
  - CE: Centrale elettrica
  - CM: cimitero
  - I: Aree destinate alla distribuzione del carburante e servizi connessi esistenti
  - IE: isola ecologica
  - IT: impianto tecnologico

### Art. 3 (Procedimento)

La monetizzazione, con riferimento ai casi sopra indicati all'art. 2, può essere disposta:

- A. su proposta Dirigenziale ed a seguito di valutazione insindacabile dell'Amministrazione Comunale, costituita da specifica deliberazione di giunta comunale;
- B. a discrezione dell'Amministrazione Comunale, su richiesta del proponente l'intervento, sia diretto (PdC, SCIA, ecc...) che preventivo (PUA, ecc...), previa specifica deliberazione di giunta comunale.

Presupposto essenziale per la monetizzazione, per tutti i casi sopra indicati, è la stipula di una convenzione che preveda, in alternativa totale o parziale della cessione, tra l'altro, che i soggetti obbligati corrispondano all'Amministrazione Comunale una somma determinata in accordo con quanto disposto al successivo art. 6.

Lo schema di convenzione di cui all'Allegato sub 1 si riferisce al solo caso di cui all'art. 3.B. per il quale la procedura di monetizzazione è attivata dal privato proponente.

Nel caso in cui la proposta di monetizzazione venga attivata dall'Amministrazione Comunale, il relativo Schema di convenzione sarà contenuto nella relativa deliberazione di giunta Comunale ovvero di consiglio comunale.

Rimane comunque impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione Comunale di valutare e definire negativamente la proposta di monetizzazione.

### Art. 4 (Diniego)

L'amministrazione Comunale, con delibera di Giunta su proposta del Dirigente/Responsabile del Settore, può negare la monetizzazione delle aree per standard ove non ricorra neppure una delle condizioni di cui all'art.2.

# Art. 5 (Determinazione degli standard e parametrizzazione)

Sono subordinati alla verifica dei rapporti minimi come stabiliti dal D.M.1444/1968 gli interventi che comportano incremento di carico urbanistico e/o cambiamento di destinazione d'uso. Ai fini dell'osservanza dei rapporti su indicati si assume che:

- per le residenze ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq (pari a circa 20 mc vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.); per le residenze connesse all'attività agricola in zona E la quantità minima è stabilita in mq 6 da riservare complessivamente per le attrezzature ed i servizi.
- per gli insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) il 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti;
- per gli insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi.

Ai fini della verifica della dotazione degli standard pubblici in caso di parziale mutamento di destinazione d'uso, se riferita ad immobili realizzati prima dell'adozione del vigente PUC, i suddetti parametri saranno applicati alle superfici variate, nel caso di edifici realizzati dopo l'entrata in vigore del PUC si considera l'intera superficie.

Le aree monetizzate dovranno avere destinazione d'uso perpetuo a parcheggio e/o verde privato a servizio delle abitazioni e/o attività facenti parte del complesso edilizio cui sono legate.

# Art. 6 (Determinazione del prezzo unitario)

Il prezzo unitario a metro quadro da corrispondere per la monetizzazione delle aree per standard è fissato sulla base della relazione dell'Ufficio Tecnico comunale che lo determinerà mediante l'utilizzazione di valori, tra l'altro desunti da quelli di mercato, relativi alla "determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini ICI e IMU", approvati con delibera di Giunta Municipale avente ad oggetto: "Valori di riferimento delle aree edificabili"

Ai fini del prezzo unitario si farà riferimento al valore dell'anno di richiesta di monetizzazione e lo stesso prezzo rimarrà invariato per i successivi sei mesi. Decorso tale termine, ove non venga sottoscritta la relativa convenzione, il prezzo unitario di monetizzazione verrà rideterminato tenendo conto dell'eventuale delibera di aggiornamento dei valori delle aree fabbricabili ai fini IMU.

Il corrispettivo previsto per la monetizzazione sarà ottenuto moltiplicando la superficie dell'area da destinare a standard per il valore di riferimento dell'area. L'importo così ottenuto potrà essere soggetto a maggiorazioni o riduzioni nella misura massima del 30% in relazione alla superficie totale dell'area oggetto di monetizzazione, alla presenza delle opere di urbanizzazione primaria nonché dalla vicinanza di aree dove siano già presenti o previsti spazi pubblici o riservati ad attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi; il tutto dettagliato all'interno della relazione dell'Ufficio Tecnico comunale.

### **Art.** 7

### (Modalità di versamento e garanzie)

Il corrispettivo previsto per la monetizzazione delle aree destinate a standard potrà essere corrisposto in un'unica soluzione, oppure con quattro rate semestrali. L'attestazione di avvenuto pagamento dell'unica rata, oppure della prima rata nel caso di rateizzazione, va trasmessa al Comune in sede di ritiro del Permesso di Costruire.

Nel caso di rateizzazione della monetizzazione dello standard, in sede di ritiro del titolo abilitativo edilizio, va esibita a cura del richiedente, oltre all'attestazione di avvenuto pagamento della prima rata, una polizza fideiussoria a garanzia del rimanente importo rateizzato, in analogia con quanto disposto normativamente per il contributo di costruzione. Le sanzioni, nel caso di mancato o ritardato versamento delle rate successive, sono fissate in analogia con quanto disposto dall'art. 42 del DPR n. 380/01 per il contributo di costruzione.

### Art. 8 (Destinazione d'uso delle aree monetizzate)

Le aree, oggetto di monetizzazione, che restano nella disponibilità del proponente avranno destinazione urbanistica perpetua ed immutabile a "verde privato e/o parcheggio privato" e, pertanto, non possiedono alcuna potenzialità edificatoria.

# Art. 9 (Destinazione dei proventi)

Nel rispetto delle finalità, di cui all'art. 1, i proventi derivanti dalla monetizzazione potranno essere indistintamente utilizzati, sia per l'acquisizione o esproprio delle aree per la realizzazione degli standard secondo le previsioni del P.U.C., sia per la realizzazione degli stessi anche qualora le aree siano già di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

I proventi, introitati per la monetizzazione, dovranno essere obbligatoriamente accantonati dall'Amministrazione Comunale in apposito capitolo di bilancio vincolato alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici previsti dal P.U.C., nonché all'acquisizione delle aree all'uopo necessarie.

### CONVENZIONE TIPO DI MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD URBANISTICI (nel caso di procedimento attivato dal privato – Art. 3.B del Regolamento)

L'anno il giorno del mese di negli Uffici Comunali di San Valentino Torio (SA), avanti a me dott. Segretario Comunale, autorizzata a rogare ai sensi dell'art. 89 T.U.L.C.P. 03.03.1924 n.383; SI SONO COSTITUITI 1) il sig.\_\_\_\_\_\_, nato a\_\_\_\_\_\_il\_\_\_\_\_\_, C.F.\_\_\_\_\_, nella qualità di\_\_\_\_\_\_della società \_\_\_\_\_, con sede legale in\_\_\_\_\_alla via n. , C.F. e P.IVA: ; 2) Comune di San Valentino Torio con sede in San Valentino Torio, alla via G. Matteotti, 13, C.F. IT00577010655, legalmente rappresentato ai fini del presente atto dal\_\_\_\_\_\_\_, nato a\_\_\_\_\_il\_\_\_\_, domiciliato per la funzione in San Valentino Torio presso la Casa Comunale, il quale interviene nel presente atto in virtù dei poteri derivatigli dall'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo, previa rinuncia all'assistenza dei testimoni da loro fatta d'accordo e con il mio assenso, mi richiedono di ricevere il presente atto: **PREMESSO** - che il sig. \_\_\_\_\_, nella qualità di\_\_\_\_\_della \_\_\_\_\_con sede legale in\_\_\_\_\_alla via \_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_P.IVA e C.F. :\_\_\_\_\_, nel seguito denominato richiedente, in data \_\_\_\_\_ prot. n. ha presentato istanza per il rilascio di titolo abilitativo relativo a \_\_\_\_\_alla via\_\_\_\_\_del Comune di San Valentino Torio; - che la proposta progettuale di cui sopra prevede la cessione/quantificazione di aree per standard urbanistici nella misura totale di mq\_\_\_\_\_\_destinati a\_\_\_\_\_conformemente alla previsione del PUC vigente;

-che tali aree sono identificate nel Nuovo Catastoal foglio nparticella/e nn.
del comune di San Valentino Torio;
- con delibera consiliare ndel, recante "Indirizzi generali per la
monetizzazione delle aree da destinare a standard urbanistici. Approvazione", come modificata
dalla delibera consiliare n del, esecutiva ai sensi di legge, si è disposta la
possibilità di monetizzazione delle aree per standard urbanistici;
- che con istanza delprot. nil richiedente il titolo abilitativo (o il titolare del
titolo abilitativo nrilasciato il) per la realizzazione dell'intervento sopra indicato ha
richiesto la possibilità di monetizzazione dello standard urbanistico per una superficie di mq
sul totale di mq;
- che con nota delprot. nil Responsabile del Settore SUE – Pianificazione
Urbanistica, sentito il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, ha evidenziato che non sussistono
motivi ostativi rispetto all'ammissibilità della proposta di monetizzazione rispetto al Regolamento
approvato, da ultimo, con deliberazione consiliare ndel;
- che con nota delprot. nl'Ufficio Tecnico comunale ha determinato, in
riscontro a specifica istanza, il prezzo unitario delle aree per standard da monetizzare in accordo
con i criteri dettati dal Regolamento approvato con deliberazione consiliare n°del,
quantificandole in euro/mq;
- che con delibera dicomunale è stato espresso parere favorevole alla monetizzazione
della superficie per standard nella misura di mqsul totale di mqe per
l'importo di euro/mq;
- che con nota delprot. ndel Responsabile del Settore Governo del Territorio
comunale si è comunicato al richiedente l'esito positivo dell'istanza di monetizzazione e l'importo
da versare per la monetizzazione stessa in sede di rilascio del titola abilitativo edilizio;
- che con nota delprot. nil richiedente ha trasmesso l'attestazione d
avvenuto pagamento in unica rata dell'importo di eurocon
(ovvero della prima rata per eurocone polizza fideiussoria a
copertura dell'importo rimanente di eurocon);

- che occorre, quindi, stipulare apposita convenzione per la monetizzazione delle aree per
standard urbanistici, in accordo con lo schema già approvato con deliberazione consiliare n°
del;
Tanto premesso, nell'intesa che la narrativa che precede in uno ai documenti allegati formi
parte integrante e sostanziale della presente convenzione, tra le parti come innanzi
costituite e nei rispettivi nomi e qualità, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 – PREMESSA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui
integralmente riportata;
Articolo 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione disciplina le modalità di attuazione della monetizzazione in alternativa
alla cessione diretta al Comune o all'asservimento ad uso pubblico di aree per standard urbanistici
e consiste nel versamento al Comune di un importo alternativo alla cessione diretta delle stesse.
Il richiedente, pertanto, in luogo della cessione al Comune delle aree sopra identificate estese mq
e destinate a standard urbanistici, versa allo stesso Comune la somma di euro/mq
(diconsi euro/mq), per un totale di euro
(diconsi euro) in accordo con quanto disposto dalla deliberazione di
comunale ndel
Articolo 3 – MODALITA' DI PAGAMENTO
Il richiedente ha versare al Comune la somma richiesta di euroin unica soluzione con
(ovvero II richiedente provvede a versare al Comune la somma relativa alla prima rata pari ad
euro, ed ha consegnato polizza fideiussoria a garanzia dell'importo residuo di €
dellanoimpegnandosi a versare le ulteriori tre
rate semestralmente con le seguenti scadenze).

### Articolo 4 – DESTINAZIONE DELLE AREE OGGETTO DI MONETIZZAZIONE

Le aree oggetto di monetizzazione che, se individuate, sono state sopra descritte, resteranno di proprietà privata e non potranno avere in futuro destinazione diversa da quella di verde, eventualmente attrezzato, e parcheggio privato a raso, funzionalmente collegati all'insediamento edilizio e non suscettibili di autonoma utilizzazione.

#### Articolo 5 – INADEMPIENZE

Qualsiasi inadempienza alla presente convenzione comporterà la revoca dell'agibilità dell'immobile relativo all'atto di monetizzazione.

#### Articolo 6 – RISOLUZIONE CONTROVERSIE

Le parti dichiarano di convenire che per qualsivoglia contestazione inerente l'applicazione, esecuzione ed interpretazione della presente convenzione sarà competente solo ed esclusivamente il Foro di Nocera Inferiore.

#### **Articolo 7 – REGISTRAZIONE**

#### Articolo 8 - SPESE

Tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico della parte privata.

### **Articolo 9 – TRATTAMENTO DEI DATI**

I dati forniti dal privato saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente, e saranno archiviati in locali dell'Ente ai sensi di quanto disposto dal Titolo III del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento. In relazione al trattamento dei predetti dati il privato può esercitare i diritti di cui al Titolo III del predetto decreto. Responsabile del Trattamento dei dati personali:

Relativamente ai dati di cui dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, l'incaricato è responsabile del trattamento degli stessi in conformità alle norme dettate dalla L. 675/96 e ss.mm.ii..

### Articolo 10 - ESECUTIVITA'

La presente convenzione è immediatamente impegnativa per i contraenti con ogni effetto di legge.